



Il trattamento minimo di pensione Inps nel 2018, numeri e regole

Nel 2018 con una perequazione provvisoria del 1,1%, anche il trattamento minimo corrisposto dall'Inps ha subito un aumento. Per coloro che vanno in pensione nel corso di quest'anno e sono interessati all'integrazione, riteniamo opportuno indicare la relativa normativa per averne diritto:

1) l'importo del trattamento minimo è passato da 501,89 euro al mese a 507,42, per tredici mensilità;

2) avere almeno un contributo versato prima del gennaio 1996 (no pensione contributiva);

3) non superare determinati limiti di reddito. Quando gli

anni di contributi versati sono appena sufficienti per il diritto alla pensione, normalmente l'importo che ne deriva è inferiore al trattamento minimo.

In questo caso, il pensionato ha diritto, quando non supera i limiti di reddito, a ottenere che quanto versato venga "elevato", fino a raggiungere l'importo del trattamento minimo. Indipendentemente dal reddito l'importo di pensione che deriva dai contributi effettivamente versati viene sempre comunque corrisposto.

Per ottenere l'integrazione al minimo non si deve superare il limite di reddito personale e quello coniugale quando i

coniugi non sono separati legalmente (i requisiti reddituali devono essere entrambi soddisfatti).

Vediamo i limiti reddituali che consentono oppure escludono la possibilità di ottenere il minimo per il 2018.

A) Limite di reddito annuale che consente di percepire l'intero trattamento minimo: individuale: fino a 6.596,46 euro; coniugale: fino a 19.789,38 euro;

B) limite di reddito annuale che esclude ogni integrazione al trattamento minimo: individuale: oltre i 13.192,92 euro;

coniugale: oltre i 26.385,84 euro;

C) limiti di reddito annuali che consentono di percepire una parziale integrazione al minimo:

individuale: da 6.596,46 a 13.192,92 euro;

coniugale: da 19.789,38 a 26.385,84 euro.

L'importo annuo che spetta come parziale integrazione è la differenza tra il limite di reddito che esclude l'integrazione al minimo e l'ammontare dei redditi posseduti. Esempio: 26.385,84 euro (limite di reddito coniugale che esclude il minimo); meno 23.000,00 euro (reddito posseduto da en-

trambi i coniugi) differenza 3.385,84 euro: questo è l'importo annuo che spetta come integrazione e va diviso per i mesi dell'anno in cui si percepisce la pensione, 13 se è tutto l'anno: $3.385,84:13 = 260,45$ l'importo mensile.

Questa quota si somma all'importo di pensione dei soli contributi effettivamente versati: esempio 200 euro + 260,45 di integrazione = 460,45 euro: l'importo che viene pagato. Il totale, in ogni caso, non può superare il trattamento minimo.

Può succedere di superare i limiti di reddito, dopo aver ottenuto il trattamento minimo,

ciò non ne comporta la revoca ma la sua "cristallizzazione" (blocco del minimo).

I redditi da prendere in considerazione sono tutti quelli che vengono assoggettati all'Irpef.

I redditi che non si prendono in considerazione sono:

- l'importo della pensione da integrare;
- la casa di abitazione;
- le rendite dell'Inail;
- le pensioni degli invalidi civili;
- l'indennità di accompagnamento;
- redditi già tassati alla fonte.

Angelo Vivenza